

DAL ROTARY CLUB DI ARESE VILLORESI

ASPETTI STORICI E DOCUMENTALI
DEL BACINO OROGRAFICO DEL FIUME OLONA

di Antonio Grandesso

Senza volere togliere nulla alle relazioni degli altri amici Rotaryani mi sembra opportuno affrontare il tema dell'aspetto storico e documentale ricordando che fino dalla protostoria e dalla preistoria gli insediamenti umani si sono sviluppati lungo le rive e gli assi dei fiumi.

Al fiume Olona rivolgiamo quindi la nostra attenzione richiamando le nuove costituzioni derivanti dal riordino delle antiche Costituzioni e Statuti del Ducato di Milano – avvenuto sotto Carlo V verso la metà del secolo XVI – a causa della loro successione e sovrapposizione nel tempo essendo divenute di difficile conoscenza ed applicazione.

Tali nuove costituzioni mantengono perfettamente la struttura e le funzioni degli statuti, i quali, dopo la caduta dell'Impero Romano, avevano provveduto con sapienza civile a regolare le condizioni speciali delle varie regioni.

Una parte speciale delle nuove costituzioni (vedi allegato n. 1) al libro V Titolo Olona tratta particolarmente del fiume Olona statuendo intorno alla custodia dello stesso, ai tempi e modi e limiti di uso delle sue acque, alla conservazione delle sorgenti ed alla manutenzione del fiume e dei soprastanti ponti, fissando altresì l'orario estivo per l'uso delle acque per irrigazioni dalla metà di marzo alla metà di settembre.

Tale privilegio, di speciale trattazione negli statuti tra i numerosi fiumi dell'esteso dominio di Milano, venne riservato solo al fiume Olona al quale fu sempre attribuita una particolare importanza, sia per la presenza perdurata nei secoli (vedi allegato n. 2) di molini per la macinazione dei grani che servivano all'alimentazione della città e del contado, sia per la irrigazione praticata da tempi remoti da sapienti utenti agricoltori.

La corretta utilizzazione delle acque del fiume Olona è stata resa possibile mediante la memoranda transazione del 7 maggio 1610, a rogito notaio

camerale Giuseppe Grasso, notificata il 3 maggio 1611 da Filippo II, che sanciva l'acquisto del fiume e le pertinenze all'utenza nei confronti del Regio Fisco.

Il fiume ha assunto, nel tempo relativamente recente della Repubblica Cisalpina, anche una particolare importanza politica avendo dato il nome al dipartimento d'Olona che comprendeva i distretti di Milano, Monza, Pavia, Gallarate, Melegnano e Abbiategrasso. A documentazione (vedi allegato n. 2) si riproduce parzialmente un editto di Eugenio Napoleone, dato in Milano il 29 marzo 1806, portante disposizioni in ordine alle caserme da conservarsi per il servizio militare e a quelle che cesseranno di esserne destinate.

Se il fiume ha significato sviluppo sociale ed economico, tale sviluppo ha comportato problemi di corretta gestione delle acque di prelievo per usi irrigui, ma anche di restituzione delle colature, divieto di creare ostacoli nell'alveo del fiume e regolamentazione delle opere da realizzare al fine di non creare impedimenti al libero deflusso delle acque.

La presenza di opifici e di edifici di alimentazione degli opifici stessi ha comportato un graduale degrado della qualità dell'ambiente fiume.

Già nel 1901 si contavano 129 stabilimenti ed opifici che interessavano i vari settori merceologici, significativamente:

Mulini a torchio d'olio	n. 90
Segherie	n. 2
Fabbriche di birra	n. 1
Cartiere	n. 4
Filature di cotone	n. 13
Cotonifici	n. 5
Pile di riso	n. 2
Magli	n. 1
Concerie	n. 4
Fabbriche di garza	n. 1
Tessiture di cotone	n. 2
Torcitori di seta	n. 1

Inoltre lungo il fiume esistevano n. 279 bocche di irrigazione, n. 185 delle quali erano ubicate nel tratto Varese-Lignano.

Dunque il problema della qualità dell'acqua era evidente fin dai primi anni del secolo. Infatti fino ad un certo tratto del fiume l'acqua dell'Olona si neutralizzava solo per effetto della mescolanza di acque di scarico acide ed acque alcaline e molte sostanze rimanevano in soluzione e molte altre rimanevano sospese.

Ed anche a quell'epoca si reclamavano provvedimenti adeguati.

STATUTA MEDIOLANENSIS
CVM APPOSTILLIS CLARISSIMI VIRI
IVRECONSULTI MEDIOLANENSIS DOMINI
Castelliani Cottae in meliorem Formam, quam
Antehac typis excusa.

Quibus deinde copiosus adiectus est Elenchus, una cum Annota-
tionibus quibusdam ad ipsa Statuta maxime facientibus,
an Egregio Iurecon. D. Antonio Rubeo nunc
primum in Lucem aditus.

CVM PRIVILEGIO CAESAREO

I



P

Co. Caroli Francisci Paravicini D. Co. Medid.
1539.
MEDIOLANI

Apud Io. Antonium Castellionem impensis. D. Io. Baptista
& fratrum de Serono. Anno. M. D. LII.



maio rem partem eorum, eligantur tres Seruitores, & Officiales, pro occurrētibus dicto Officio Stratarum, & qui habeant facere, adimplere, & exequi, quæ per dictum Dominum Iudicem, & Dominos sex, vel maiorem partem eorum, iniunctum fuerit.

Et hoc, cum Salario, prout Ordinarum, & Taxarum fuerit, soluendo de Condemnationibus, quæ fiēt ad dictum Officiū, & quando satisfiet Iudici Stratarum, & Domini sex Camera,

QVOD IVDIX STRATARVM, ET DOMINI
SEX, NON SE INTROMITTANT, NISI
DE STRATIS MASTRIS

CAP. CCLXXIX.

STATVITVR, q̄ Iudex Stratarum, nec Domini sex, nō possint se aliquo modo intromittere de aliquibus Accusationibus, Vijs nec Stratis Ducatus Mediolani, sicut extra R. ad h. C. sum Mediolani, nisi de Stratis Mastro, de scriptis in illa Charta ad Officiū Stratarum, nec aliquis Dispendium fieri possit in contrarium, & si fieret, non valeat, & sit nullius momenti.

DE ELECTIONE OFFICIALIS
AQUARVM.

CAP. CCLXXX.

ELIGATVR vnus Officialis Forasterius Iurisperitus, prout videbitur, Domino, Domino nostro Mediolani, qui debeat superesse ad faciendū, q̄ Aqua Olonx, Vepre, Nauigij, Nironis, & Seuessi continuè fluant ad Ciuitatē Mediolani, & prohibere, ne Aqua dictorum Fluminū deruetur contra Formam Statutorum Communis Mediolani. Et, q̄ etiam sit Officialis aliarum Aquarum Communis Mediolani.

Cuius Officium duret per Annum, & non vltra, quo elapso, Sindicetur, & Sindicari debeat, & teneatur Satisficere, prout tenentur alij Officiales Communis Mediolani, ex Forma Statutorum.

Qui Officialis non habeat aliud Officium.

DE RUGIIS, SEU BUCCHIS
AQVAE OLONAE.

CAP. CC. LXXXI.

INDIX, Officialis Aquarum teneatur, & debeat quam velocius poterit, videre omnes Rugias, seu Bucchas exeuntes de lecto Olonæ, & eas reduci facere ad modum, & Ordinem, prout continetur in præsentibus Statutis.

DE SATISDATIONE FACIENDA

PER DERIVANTES DE
AQVA OLONAE.

CAP. CC. LXXXII.

NVLLA Persona possit Releuare aliquam Rugiam, nec ponere, seu infigere aliquod Incastrum, per quod derivari possit de Aqua Olonæ pro adaquando aliqua Prata, nisi prius habuerit Ius, id faciendi, & nisi prius Satisfiderit coram Officiali Aquæ Olonæ, de libris quinquaginta Imperialium, applicandis, vt supra, de non derivando de dicta Aqua vltra Formam præsentium Statutorum, & qui contrafecerit condemnetur in Soldis quinque Imperialium, pro qualibet Pertica Prati, quæ adaquari posset per Contrafacientes de dicta Aqua per dictam Rugiam, seu Incastrum, Et Notarius Officij Aquarum non possit accipere pro omnibus Remuneracionibus, quæ requiruntur circa ipsam Satisfacionem vltra Soldos duos Imperialium a quolibet Satisficante, & quæ Satisfactio non requiratur, nisi semel in Anno.

N iiiij

DE PCENA TENENTIS CLVSAM,
VEL OBSTACVLVM IN
LECTO OLONAE.

CAP. CC. LXXXIII.

NVLLA Persona audeat, nec praesumat facere, nec fe-
ri facere, nec habere, nec tenere aliquam Clusam, nec al-
quod Obstaculum in Lecto Olonae pro deriuando de Aqua
Olonae, & qui contrafecerit cōdemnetur, pro qualibet Cui-
sa, seu Obstaculo in libris viginti quinque Imperialium.
Saluò, q̄ hoc Statutum non habeat locum in Molendinis,
nec occasione Molendinorum tantum illorum, qui habe-
rent Ius vtendi illis Aquis.

DE INCASTRIS ORDINANDIS,
ET APTANDIS.

CAP. CC. LXXXIII.

NVLLA persona possit habere, nec tenere super Alueo
Olonae aliquam Rugiam, nec aliquod Incastrum, nisi Ius
habuerit illam, vel illud tenendi, & nisi illa Rugia, seu In-
castrum habuerit Pedem cum suis Spallis de Lapidibus, &
Cemento, altum à fundo Aluei Olonae per tertias duas val-
us Brachij, ad Brachium terrae, & lignaminis, accipiendo
mensuram per medium Aluei, seu Lecti Olonae, & nulla
Rugia, seu Buccha Rugiae fieri possit, nec teneri super dicto
Alueo pro deriuando de dicta Aqua, quae sit Iara, vltra Bra-
chia duo, & medium, ad dictum Brachium.

Et, si qua Buccha aliter reperiatur, reducat, ad modum
praedictum.

Et praedicta fiant, aptato prius Alueo Olonae, secundum for-
mam horum Statutorum.

Et qui contrafecerit condemnetur in libris viginti quinque
Imperialium, qualibet vice, applicandis, vt supra.



NAPOLEONE I,

*Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
Imperatore de' Francesi e Re d' Italia.*

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d' Italia,
Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese e Governatore
degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti,
salute:

Not in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

ART. I. Le Caserme, ed i locali indicati nell' unito Stato *A.* sono conservati pel servizio militare.

II. Tutte le Caserme, e locali descritti nell' annesso Stato *B.* cessano di essere destinate al servizio militare.

III. Saranno costrutte due Caserme una a Peschiera, e l' altra a Porto Legnago. Saranno pure eretti due Padiglioni per alloggio d' Ufficiali, il primo in Milano, ed il secondo in Bologna.

IV. Resta fermo il Regolamento 6 giugno 1804. per l' alloggio delle truppe di stazione, e di accantonamento.

V. La truppa in accantonamento, o di stazione in Comuni dove non vi sono Caserme alloggia presso l' abitante colle prescrizioni, ed indennizzo portati dal citato Regolamento 6 giugno 1804.

VI. La truppa di transito alloggia presso l' abitante, ed è a di lui carico.

VII. I locali, di cui nell' art. II, che siano di proprietà dello Stato, sono messi a disposizione del Ministro delle Finanze, che è incaricato della vendita.

VIII. In parità di condizioni sarà preferibilmente fatta la vendita a quei comiti che amassero di farne l' acquisto per l' alloggio della truppa a sollievo degli abitanti.

IX. Il prodotto della vendita prescritta nell' art. VII sarà versato nel Regio Tesoro, e convertito sotto l' immediata ispezione del Ministro della Guerra per la costruzione, di cui nell' art. III, e per l' acquisto, riparazioni, ed adattamenti di locali designati per alloggio militare di stazione.

X. I Ministri della Guerra, dell' Interno, delle Finanze, e del Regio Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 29 marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segret. di Stato,
L. VACCARL